



centro servizi immigrazione

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE TRA CITTADINI STRANIERI

Chi può chiedere il ricongiungimento familiare?

Il cittadino straniero titolare di **permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)** o permesso di soggiorno **per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio, per motivi religiosi e per motivi di famiglia.**

Quali familiari si possono ricongiungere?

Il **coniuge**; i **figli minori**, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; **figli maggiorenni a carico, qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute; i genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.**

A) RICHIESTA NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PREFETTURA

1. LA DOMANDA DEV'ESSERE COMPILATA SU APPOSITO MODELLO (modello S) A CUI VA ALLEGATA UNA MARCA DA BOLLO DA EURO 14,63, E PRESENTATA IN DUPLICE COPIA :

IL MODELLO S è SCARICABILE DAL SITO INTERNET : www.interno.it

2. DOCUMENTI CHE DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI CON LA DOMANDA :

- 1 Marca da bollo di Euro 14,63 (PER il NULLA OSTA)
- passaporto del richiedente
- carta/permesso di soggiorno del richiedente
- 2 fotocopie dei passaporti dei familiari per i quali viene chiesto il ricongiungimento (solo la/e pagina/e contenenti la foto e le generalità)

Alloggio:

- contratto di locazione/comodato/compravendita
- certificato di idoneità alloggiativa o di idoneità igienico-sanitaria (Ufficio tecnico del **Comune di residenza**)
- certificato di residenza/stato di famiglia (**Comune**),
- dichiarazione redatta dal titolare dell'appartamento su **modello "T2"**, attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti (nel caso in cui il richiedente sia ospite)

NB: in caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:

- da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su **modello "S1"**,
- dal contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).

Reddito:

- ultima dichiarazione dei redditi (CUD)
- comunicazione di assunzione (C/ASS) o di trasformazione (CTRL) al Centro per l'Impiego
- ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga
- autocertificazione del datore di lavoro, redatta su **modello "S2"**, da cui risulta l'attuale rapporto di lavoro, con allegato documento di identità del dichiarante.



centro servizi immigrazione

- **NB:** se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l'indicazione del reddito annuo lordo presunto del lavoratore

[REDDITO: ANNUO LORDO GIÀ PERCEPITO O PRESUNTO, DERIVANTE DA FONTI LECITE, NON DEVE ESSERE INFERIORE A:

per 1 familiare Euro 5.061,68
per 2 o 3 familiari Euro 10.123,36
per 4 o più familiari Euro 15.185,04

Ai fini della determinazione del reddito si deve tener conto anche di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul permesso di soggiorno. In caso di reddito congiunto con il familiare convivente, il richiedente dovrà presentare anche la sopra specificata documentazione relativa al reddito del familiare stesso. In caso di ricongiungimento con due o più figli di età inferiore agli anni quattordici e' richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, vale a dire Euro 10.123,36]

Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata. Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, entro 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico dovrebbe rilasciare il nullaosta, ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.

B) RICHIESTA VISTO DI INGRESSO PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA ALL'ESTERO

Il familiare di cui si chiede il ricongiungimento dovrà invece presentare all'autorità consolare italiana con sede nel Paese dove vive, **la documentazione comprovante il rapporto di parentela, la minore età o lo stato di salute.**

Nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per figli maggiorenni affetti da invalidità totale, **la condizione di "a carico"** viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di origine o di provenienza, dopo aver accertato i motivi di salute che determinano l'inabilità al lavoro dei figli stessi.

Analogamente, nel caso di richiesta di nulla osta al ricongiungimento per **genitori ultrassessantacinquenni**, qualora gli altri figli, residenti nel paese di origine, siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute, la condizione di "a carico" viene valutata dalla rappresentanza diplomatica italiana dopo aver accertato lo stato di salute dei figli in questione.

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia il familiare si deve recare presso lo Sportello Unico, che ha rilasciato il nullaosta, che compila e gli consegna il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, altrimenti è considerato irregolarmente presente sul territorio nazionale.

I RESIDENTI NEI 28 COMUNI DELLA ULSS7, GIÀ IN POSSESSO DEI DOCUMENTI DELL'ALLOGGIO E DEL REDDITO, POSSONO RIVOLGERSI AL CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE DI VITTORIO VENETO O CONEGLIANO PER IL CONTROLLO E L'INVIO DELLA DOMANDA ALLA PREFETTURA DI TREVISO:

CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE

Via Carpené n. 2

CONEGLIANO

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, VENERDÌ

DALLE 9:00 ALLE 12:30

CENTRO SERVIZI IMMIGRAZIONE

Piazza del Popolo n.13

VITTORIO VENETO

MARTEDÌ GIOVEDÌ SABATO

DALLE 9:00 ALLE 12:30